

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA

DELIBERATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI IL 14 MARZO 2017

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

PARTE I – SANZIONI

Art. 2 - Sanzioni

Art. 3. – Caratteristiche delle sanzioni

Art. 4 - Criterio di applicazione delle sanzioni

Art. 5 - Decorrenza ed efficacia delle sanzioni

Art.6 – Sospensione ai sensi dell’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo

Art. 7 – Tentativo

Art. 8 – Circostanze aggravanti. Concorso

Art. 9 – Circostanze attenuanti. Concorso

Art. 10 – Concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Art. 11 – Valutazione delle circostanze

Art. 12 - Recidiva

Art. 13 – Cumulo di squalifiche

PARTE II – ORGANI E PROCEDIMENTO

TITOLO I – NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO ED ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 14 – Principi del processo sportivo

Art. 15 - Organi di Giustizia

Art. 16 - Commissione Federale di Garanzia

CAPO II – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 17 – Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

Art. 18 – Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia

Art. 19 – Ufficio del gratuito patrocinio

CAPO III – NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 20 – Poteri degli organi di giustizia

Art. 21 – Condanna alle spese per lite temeraria

Art. 22 - Comunicazioni

Art. 23 – Pubblicazione delle decisioni

Art. 24 – Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

TITOLO II – GIUDICI SPORTIVI

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 25 - Istituzione

Art. 26 – Competenza dei Giudici Sportivi

Art. 27 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

Art. 28 – Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

Art. 29 – Nomina della Corte Sportiva di Appello e Composizione della stessa

Art. 30 – Competenza del Giudice di Torneo e del Giudice di Concentramento

CAPO II – PROCEDIMENTI

Art. 31 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale ed ai Giudici Sportivi Territoriali

Art. 32 – Istanza degli interessati

Art. 33 – Protesto tecnico per irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco

Art. 34 – Protesto tecnico per irregolarità delle palle

Art. 35 – Istanza di Protesto Tecnico: modalità e termini di presentazione

Art. 36 – Istanza di protesta Tecnico: modalità di compilazione, conferma e termini di invio

Art. 37– Istanza di Protesto Tecnico: termini e procedure di inoltro

Art. 38 – Accoglimento dell’istanza di protesta tecnico

Art. 39 – Istanza di riserva scritta: modalità e termini di presentazione

Art. 40 – Istanza di riserva scritta: modalità di compilazione, conferma e termini di invio

Art. 41 – Fissazione della data di decisione e contraddittorio con gli interessati

Art. 42 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

Art. 43 – Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

Art. 44 – Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

TITOLO III – GIUDICI FEDERALI

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 45 – Istituzione

Art. 46 – Competenza dei Giudici Federali

Art. 47– Nomina degli Organi di giustizia federale e composizione degli stessi

CAPO II – PROCEDIMENTI

Art. 48 – Avvio del procedimento

- Art. 49 – Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento**
- Art. 50 – Fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento**
- Art. 51 – Ricorso della parte interessata**
- Art. 52 – Ricorso per l’annullamento delle deliberazioni**
- Art. 53 – Fissazione dell’udienza a seguito di ricorso**
- Art. 54 – Misure cautelari**
- Art. 55 – Intervento del terzo**
- Art. 56 – Svolgimento dell’udienza e decisione del Tribunale Federale**
- Art. 57 – Assunzione delle prove**
- Art. 58 – Giudizio innanzi alla Corte Federale d’Appello**
- Art. 59 – Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi**

- Art. 60 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

TITOLO IV– PROCURATORE FEDERALE

- Art. 61 – Composizione dell’Ufficio del Procuratore Federale**
- Art. 62 – Nomina dei componenti l’Ufficio del Procuratore Federale**
- Art. 63 – Attribuzioni del Procuratore Federale**
- Art. 64 – Azione del Procuratore Federale**
- Art. 65 – Prescrizione dell’azione**
- Art. 66 – Astensione**
- Art. 67 – Svolgimento delle indagini**
- Art. 68 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione**
- Art. 69 – Rapporti con l’Autorità giudiziaria**
- Art. 70 – Rapporti con la Procura Antidoping del CONI**

TITOLO V– COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

- Art. 71 – Collegio di Garanzia dello Sport**

TITOLO VI – ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art. 72 – Astensione**

TITOLO VII– REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA

- Art. 73 – Revisione e revocazione**
- Art. 74 – Riabilitazione**
- Art. 75– Amnistia**
- Art. 76 – Indulto**
- Art. 77 – Grazia**

TITOLO VIII – ARBITRATO

Art. 78 – Procedure arbitrali

Art. 79 – Collegio Arbitrale

Art. 80 – Attivazione

Art. 81 – Doveri del Collegio Arbitrale

Art. 82 – Sostituzione del Presidente e dei componenti

Art. 83 – Procedura

Art. 84 – Decisione

Art. 85 – Esecuzione

Art. 86 – Spese di procedura

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 – Casellario federale

Art. 88 – Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di giustizia in ambito sportivo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

2. Sono punibili gli affiliati, i tesserati, i dirigenti federali, gli Ufficiali di gara ed i tecnici iscritti in albi o elenchi federali, i componenti degli organi giudicanti e dell'ufficio della procura federale, nonché ogni altro soggetto dell'ordinamento federale, i quali – in violazione dello Statuto, delle norme federali ivi compresi i provvedimenti assunti dagli organi federali - non assicurino la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

3. Sono, altresì, punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

4. Restano esclusi dal presente Regolamento tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento della violazione delle disposizioni del Codice WADA, della NSA CONI e/o, comunque, della normativa antidoping internazionale poiché di competenza esclusiva della ADO competente.

PARTE I SANZIONI

Art. 2 - Sanzioni

Le sanzioni stabilite per le violazioni delle norme federali a carico dei tesserati e degli affiliati si articolano in :

- richiami;
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni di carattere sportivo.
- limitazione o perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione o dal tesseramento.

Art. 3 - Caratteristiche delle sanzioni

1. La sanzione del richiamo si articola in:

- a) *ammonizione*: richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
- b) *deplorazione*: dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) *diffida*: consiste nel formale preavviso scritto della comminazione di una sanzione di grado superiore a quella in unione alla quale la diffida stessa è stata comminata, qualora il soggetto incorra in una recidività generica entro l'annata sportiva. Più precisamente la diffida consiste nella intimazione al rispetto delle norme ed a non ripetere le infrazioni già commesse.

2. Le sanzioni pecuniarie sono costituite da *ammende*, da € 100,00 ad € 25.000 (venticinquemila) da inviarsi alla Segreteria Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della sanzione inflitta. In caso di mancata corresponsione nel termine predetto sarà dovuta un'indennità di mora pari al 30% della somma stabilita.

3. Le sanzioni di carattere sportivo consistono in:

- a) *disputa di uno o più gare a porte chiuse*: divieto posto alla società ospitante punita di far accedere al campo di gioco il pubblico per l'intera durata di ciascuna gara del campionato o torneo al quale partecipa la propria squadra. La sanzione va scontata nello stesso campionato o nello stesso torneo in cui siano avvenuti i fatti che hanno determinato il provvedimento, da un minimo di una ad un massimo di dodici gare;
- b) *squalifica di campo*: divieto posto alla società ospitante, da una gara fino ad un massimo di un anno, di disputare sul proprio terreno di gioco le gare del campionato o torneo compresi nei termini di squalifica del campo, del campionato o torneo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato il provvedimento. Tali incontri devono essere disputati in un campo neutro indicato dall'Organo preposto alla organizzazione delle gare. Eventuali spese di organizzazione dei suddetti incontri saranno a carico della società punita, alla quale incombono i doveri e le responsabilità previste per la società ospitante;

- c) *squalifica per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara*: divieto di svolgere attività federale per un periodo di tempo, da un minimo di una settimana ad un massimo di tre anni, o per un determinato numero di giornate di gara ufficiali della stessa serie o categoria di campionato o torneo, per un massimo di dodici gare, immediatamente successive alla applicazione della sanzione e che risultino essere state effettivamente giocate ed omologate;
 - d) *perdita della gara*: omologazione dell'incontro previsto in calendario con la sconfitta della squadra che ha commesso l'infrazione. Se la squadra avversaria non è soggetta alla medesima sanzione sarà dichiarata vincente con il punteggio di un punto per ogni inning previsto per le partite di quel campionato o torneo; alla perdente vanno assegnati 0 punti;
 - e) *perdita della gara più il conteggio in classifica di un numero ulteriore di gare perse*: aggiunta della penalizzazione per la società sanzionata di un ulteriore numero di gare omologate come perse, per un massimo di sei, ai fini della classifica;
 - f) *retrocessione in classifica*: la retrocessione, ove prevista nel campionato di appartenenza, consiste nella perdita del diritto della squadra punita, qualunque sia la sua posizione nella classifica ufficiale di un campionato organizzato dalla FIBS, a permanere nel campionato nel quale partecipava al momento dell'infrazione con suo diritto a partecipare al campionato immediatamente inferiore nella successiva stagione agonistica;
 - g) *esclusione dal campionato o torneo*: divieto, posto a carico della squadra della società punita, di disputare le residue gare del campionato o torneo di competenza e comporta la retrocessione della squadra stessa alla categoria inferiore se questa esiste. Le partite già disputate dalla squadra esclusa, verranno annullate agli effetti della sola classifica. La squadra della società sanzionata non potrà comunque essere chiamata a disputare nell'annata successiva la stessa categoria di campionato dalla quale è stata esclusa a meno che non sia l'ultima.
4. Le limitazioni o perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione o dal tesseramento consistono nel:
- a) *ritiro della tessera*: divieto, posto a carico del tesserato punito, di svolgere per un determinato periodo l'attività o di esercitare le funzioni per le quali gli era stata rilasciata la tessera federale;
 - b) 1) *interdizione per un periodo di tempo determinato*: divieto, posto a carico del tesserato punito, di svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della F.I.B.S. per un periodo di tempo stabilito.
La violazione del divieto di scommesse di cui all'art. 12.10 dello Statuto è punita con l'interdizione da tre mesi a tre anni per il tesserato, e con l'eventuale applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 per il soggetto affiliato di appartenenza.
 - 2) *interdizione per comportamento scorretto nei confronti degli Ufficiali di Gara*
 - i. Qualsiasi atto di violenza fisica compiuto da un tesserato nei confronti degli U.d.G., prima, durante ed al termine dell'incontro, indipendentemente dall'effettivo danno arrecato alla persona, è punito con l'interdizione dallo svolgimento di ogni attività e dall'esercizio di qualsiasi funzione nell'ambito della F.I.B.S. per un periodo minimo di UN (1) ANNO ed un periodo massimo di TRE (3) ANNI;
 - ii. se dal fatto ne deriva un impedimento alla prosecuzione dell'incontro la pena è aumentata a DUE (2) ANNI e SEI (6) MESI;
 - iii. chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione di cui al punto i), nei cinque (5) anni successivi, ne commette un'altra della stessa indole è punito con la RADIAZIONE dai Ruoli Federali.
 - c) *sospensione a tempo determinato dei diritti derivanti dalla affiliazione*: perdita, dal minimo di un mese al massimo di un anno, dei diritti previsti per le società a norma delle disposizioni statutarie;
 - d) *radiazione dai Ruoli Federali*: cancellazione della società dall'Albo Federale delle Società affiliate, con conseguente perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto o nella cancellazione del nominativo della persona punita dall'Albo dei tesserati, con la conseguente perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto per i tesserati ed il divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della F.I.B.S. La radiazione comporta che il nome della società o del tesserato radiato venga segnalata al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 4 - Criteri di applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono inflitte, a seconda della gravità oggettiva delle infrazioni e tenuto conto dei precedenti e della recidività, valutando, sulla base degli elementi emergenti, la sanzione da applicare caso per caso.
2. L'eventuale sospensione cautelativa non sospende il decorso del termine della sanzione punitiva inflitta.

Art. 5 - Decorrenza ed efficacia delle sanzioni

1. L'esecuzione della sanzione della *disputa di una o più gare a porte chiuse* ha inizio con la gara immediatamente successiva alla notifica della sanzione stessa e viene computata in ragione delle partite effettivamente disputate ed omologate.
2. Se una gara tra quelle in cui dovrà essere scontata la sanzione non viene giocata e non omologata, la sanzione sarà scontata nella gara di recupero o di ripetizione o di completamento.
3. Le sanzioni disciplinari si intendono irrogate nei confronti del tesserato indipendentemente dal campionato in cui si verifica il comportamento sanzionato.
Le squalifiche si scontano nella Serie e Campionato nelle quali vengono comminate, ma il tesserato non può comunque essere presente in campo in altra Serie o Categoria fintanto che la squalifica non sia stata scontata.
4. In caso di rinuncia da parte di una società alla disputa di una gara tra quelle in cui dovrà essere scontata la sanzione questa dovrà essere scontata nelle prime gare del campionato immediatamente successivo o nella stessa serie o nella stessa categoria di campionato o torneo. Qualora la sanzione non sia stata interamente scontata entro il termine del campionato in cui è stata inflitta, sarà scontata nel corso del campionato immediatamente successivo, senza tener conto della serie o categoria di partecipazione.
5. Le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole devono essere scontate nelle gare di torneo o amichevoli, regolarmente autorizzate, immediatamente successive alla notifica della sanzione stessa.
6. Qualora le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole non siano state interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nel corso del torneo, gare amichevoli o campionato immediatamente successivi, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione.
7. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
8. Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza mediante il ricevimento della decisione o dalla pubblicazione sul sito.
9. Nel caso in cui il sanzionato non dovesse rispettare la decisione disciplinare incorrerà in un nuovo procedimento disciplinare con l'aggravante della recidiva.
10. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.
11. Le sanzioni irrogate nel corso della Coppa Italia devono essere scontate nelle gare immediatamente successive della medesima Coppa Italia.
12. Qualora le sanzioni irrogate non siano interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nel corso della Coppa Italia o del Campionato immediatamente successivi, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione.

Art. 6 - Sospensione ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo

1. La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale Federale.
2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello da parte del soggetto sospeso.
3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale Federale.
4. La Corte Federale di Appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Federazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 1.

Art. 7 - Tentativo

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata, o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

Art. 8 - Circostanze aggravanti. Concorso

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone e cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili o abietti;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti e requirenti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 9 - Circostanze attenuanti. Concorso

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- c) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- d) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- e) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

2. Il giudice indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

3. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 10 - Concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. Nel tal caso di equivalenza considera come inesistenti l'una e l'altra circostanza.

Art. 11 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 12 - Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 13 - Cumulo di squalifiche

1. Qualora una stessa persona cumuli più squalifiche, prevale, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, la qualifica nell'ambito della quale è stata commessa l'infrazione.

2. La distinzione non opera nel caso del tecnico-giocatore, dirigente-tecnico e dirigente-giocatore, per cui le sanzioni devono essere comunque scontate e cioè la squalifica inibisce la presenza in campo per le funzioni legate all'altra/e qualifica/che.

PARTE II ORGANI E PROCEDIMENTO

TITOLO I - NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 14 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia, disciplinati dal presente regolamento, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

Art. 15 - Organi di Giustizia

1. Sono organi di giustizia presso la FIBS:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. La Procura Federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
4. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto di accettazione dell'incarico, rende la dichiarazione di cui all'art. 47, comma 7, dello Statuto Federale. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
5. La carica di componente degli Organi di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FIBS è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione o Disciplina Sportiva Associata. Ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui all'art. 3 comma 4 del Codice della giustizia sportiva.

Art. 16 - Commissione Federale di Garanzia

1. Presso la FIBS è istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto CONI;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
 - c) adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 15, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle

funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 17 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. I Tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali hanno il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 18 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIBS, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
3. Il pagamento del contributo costituisce condizione di procedibilità dell'istanza.
4. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
5. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
6. Ad ogni istanza agli Organi di giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.

Art. 19 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 20 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 14.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati

anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 21 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a 10 volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 22 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (pec). All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'Affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, l'Affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Art. 23 - Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.
2. Le decisioni definitive pronunciate dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità individuate con regolamento attuativo da parte della Giunta Nazionale.

Art. 24 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II - GIUDICI SPORTIVI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 25 – Istituzione

1. Presso la FIBS sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

Art. 26- Competenza dei Giudici Sportivi

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale designa, tra i Giudici Sportivi Territoriali, il Giudice di Torneo e il Giudice di Concentramento, che hanno competenza esclusivamente per le fasi a concentrazione dei campionati indetti dalla FIBS e per le altre manifestazioni a concentrazione indette o autorizzate dalla stessa Federazione e per la durata delle stesse.
3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 27 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni ed ha sede presso la Federazione.
2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale e hanno sede presso le strutture periferiche della Federazione.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

Art. 28 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti laureati in materie giuridiche ovvero tra quelli che abbiano maturato specifica competenza pluriennale nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello

Art. 29 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere

- rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e tre membri supplenti.
 4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
 5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
 6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 30 Competenza del Giudice di Torneo e del Giudice di Concentramento

1. Il Giudice di Torneo e il Giudice di Concentramento, oltre a curare le questioni indicate al precedente art. 26, provvedono a:
 - a) esaminare e deliberare sul campo, prima del successivo lancio e senza possibilità di appello, sulle istanze proposte dalle squadre;
 - b) rendere nota la classifica finale del Torneo/Concentramento;
 - c) trasmettere al Giudice Sportivo Nazionale tutta la documentazione relativa al concentramento (rapporti arbitrali, comunicati emessi, istanze, etc.).

CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 31 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 32 - Istanza degli interessati

1. Le istanze si distinguono in Istanza di Protesto Tecnico e Istanza di Riserva Scritta.
2. L'Istanza di Protesto Tecnico è il mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo;
 - a) una decisione arbitrale assunta sul terreno di gioco, secondo quanto definito dal presente regolamento, per una errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a norme previste dal Regolamento Tecnico di Giuoco stesso;
 - b) per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi.
3. L'Istanza di Riserva Scritta: mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo, l'esito di una partita, prima che sia stato dato inizio alla medesima o sia in corso di svolgimento o anche dopo il termine della stessa e comunque entro il termine massimo previsto e con le modalità riportate nel presente Regolamento:
 - a) per violazione di ogni altra disposizione federale, non attinente al Regolamento Tecnico di Giuoco o altra disposizione in deroga;
 - b) per la partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto definito dal Regolamento Attività Agonistica.
4. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento salvo i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale in materia di procedure d'urgenza; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
5. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di tre giorni dalla sua formulazione, la

riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 33 - Protesto tecnico per irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco

1. La società ospitata, o entrambe le società in caso di incontri in campo neutro, hanno diritto di proporre istanza di protesto tecnico per irregolarità effettive e sostanziali del campo di gioco, allorché ritengano che le irregolarità persistano ugualmente anche dopo l'intervento dell'arbitro capo.
2. Nell'impossibilità di effettuare l'incontro, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 38, la società responsabile dell'irregolarità del campo sarà dichiarata perdente e sarà sanzionata con provvedimento del Giudice competente.
3. Dopo l'inizio della partita non sono più ammesse istanze per irregolarità del campo di gioco.

Art. 34 - Protesto tecnico per irregolarità delle palle

1. In caso di contestazione sulla regolarità delle palle, il manager della squadra interessata può presentare istanza di protesto tecnico nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito della eliminazione, da parte dell'arbitro, delle palle ritenute irregolari, la squadra non disponga di palle omologate in numero sufficiente per iniziare o continuare la gara;
 - b) quando l'arbitro disponga l'inizio o la continuazione della gara, autorizzando l'impiego di palle, la cui irregolarità sia stata denunciata dal manager della squadra interessata.
2. Al momento della proposizione dell'istanza di protesto tecnico, le palle debbono essere contrassegnate e debbono essere trattenute dall'arbitro ed inviate assieme al protesto ed al referto di gara all'Organo giudicante competente.
3. L'impiego già avvenuto di palle irregolari nel corso della gara non può formare oggetto di istanza di protesto tecnico.
4. Nel caso in cui l'istanza di protesto tecnico per le violazioni alla presente regola sia accolta, il Giudice Sportivo, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 38, comminerà la sanzione della perdita della gara nei confronti della squadra responsabile dell'infrazione.

Art. 35 - Istanza di Protesto Tecnico: modalità e termini di presentazione

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 32 comma 2, lett. a), il manager ha facoltà di: *i)* dichiarare all'arbitro, che ha assunto la decisione, di protestare la partita nel momento in cui ravvisa l'errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco e comunque prima che avvenga il successivo lancio o azione di gioco; *ii)* prima del successivo lancio o azione di gioco, di esporre all'arbitro che ha adottato la decisione le ragioni per cui la ritiene errata. L'arbitro, interpellati se del caso gli altri Ufficiali di Gara, può eventualmente modificare la decisione, dando le disposizioni per la ripresa del gioco. Se l'arbitro non accoglie la contestazione, il manager può dichiarare di voler effettuare istanza di protesto tecnico. In tal caso l'arbitro e il manager interessati devono recarsi al tavolo del classificatore ufficiale ove, prima l'arbitro e poi il manager, preciseranno per iscritto su appositi moduli, in triplice copia, i motivi della decisione e le ragioni del protesto. Il classificatore completerà il modulo trascrivendo la situazione contestata iniziale e finale. Qualora manchi il classificatore ufficiale, i compiti a lui demandati vengono svolti dall'arbitro capo. Il mancato uso dei moduli previsti e il non rispetto dell'ordine di compilazione del protesto fra l'arbitro e il manager, non comporta l'inammissibilità dell'istanza di protesto tecnico. L'arbitro interessato ha l'obbligo di accettare sempre il protesto tecnico procedendo alla formalità di cui sopra, anche se lo stesso appaia manifestamente inammissibile o infondato.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 32 comma 2 lett. b), il manager della squadra avversaria deve far rilevare all'arbitro capo l'irregolarità al momento in cui essa gli si manifesta, chiedendone, ove possibile, la rimozione. Qualora l'arbitro non provveda a rimuovere tale irregolarità o il manager non sia d'accordo con il provvedimento assunto dall'arbitro, è diritto del manager di presentare istanza di protesto tecnico, prima di iniziare o proseguire la partita.

Art. 36- Istanza di Protesto Tecnico: modalità di compilazione, conferma e termini di invio

1. Al termine della partita e prima che l'arbitro capo sia uscito dal terreno di gioco, il manager che ha effettuato istanza di protesto tecnico deve comunicare la conferma dell'istanza e deve controfirmare il modulo. In difetto l'istanza cessa di avere efficacia.
2. Nel caso in cui l'istanza di protesto tecnico venga confermata, una copia del modulo di protesto deve essere restituita al manager istante, l'altra copia deve essere consegnata all'altro manager e l'originale deve essere trattenuto dall'arbitro capo per l'inoltro all'Organo competente.
3. La conferma dell'istanza di protesto tecnico comporta l'assunzione dell'onere della tassa nella misura

stabilita dal Consiglio Federale, anche in caso di mancato inoltro dell'istanza all'Organo competente.

4. La tassa sarà addebitata per la metà, se il l'istanza non verrà confermata al termine della gara ed in questo caso l'arbitro dovrà inoltrare all'Organo competente le tre copie del modulo di istanza di protesto tecnico.

Art. 37 - Istanza di Protesto Tecnico: termini e procedure di inoltro

1. La proposizione formale dell'istanza di protesto tecnico deve essere effettuata entro 3 giorni dalla data di svolgimento della gara, effettuando, a pena di nullità, il versamento alla F.I.B.S. della tassa stabilita dal Consiglio Federale, a mezzo vaglia, C/C postale o bonifico bancario preannunciante istanza di Protesto Tecnico, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara ed inviando contestualmente alla F.I.B.S., a mezzo fax o posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata, la ricevuta del versamento.

Art. 38 - Accoglimento dell'istanza di protesto tecnico

1. Il Giudice Sportivo, in caso di accoglimento dell'istanza di protesto tecnico, dispone, a suo insindacabile giudizio, per la ripetizione della gara o per la ripresa e continuazione della stessa.

2. Nel caso in cui disponga per la continuazione, con l'osservanza delle disposizioni dei relativi Regolamento Tecnico di Giuoco stabilisce, con la sua decisione, l'esatta situazione risultante sul campo di gioco, dopo la modifica della decisione arbitrale protestata.

Art. 39 - Istanza di Riserva scritta: modalità e termini di presentazione

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 2, lett. a) il manager, qualora non rilevi la violazione prima che l'arbitro abbandoni il terreno di gioco, deve inviare l'Istanza di riserva scritta al Giudice Sportivo competente entro tre giorni dalla data di svolgimento della gara, inviandone contestualmente copia alla F.I.B.S.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) l'Organo Giudicante competente può rilevare d'ufficio, entro 30 giorni dalla gara, la posizione irregolare del giocatore o tecnico ed irrogare, anche in difetto di presentazione di formale istanza, le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

Art. 40 - Istanza di Riserva scritta: modalità di compilazione, conferma e termini di invio

1. L'Istanza di Riserva scritta può essere compilata in ogni momento e consegnata all'arbitro capo prima che abbandoni il terreno di gioco e comunque inviata all'Organo Giudicante competente entro il termine e con le modalità di cui al precedente art. 32, quarto comma.

2. Una copia della comunicazione inviata all'Organo Giudicante competente deve essere inviata anche alla Società controinteressata.

3. La proposizione della istanza di Riserva scritta comporta l'assunzione dell'onere della tassa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

4. La società istante deve effettuare, a pena di nullità, il versamento della tassa stabilita dal Consiglio Federale, a mezzo vaglia, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara inviando contestualmente alla F.I.B.S. la ricevuta del versamento.

Art. 41 - Fissazione della data di decisione e contraddittorio con gli interessati

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia da adottarsi entro 7 giorni dall'avvio del procedimento.

2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

3. I destinatari del provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 42 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

Art. 43 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 44 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III - GIUDICI FEDERALI

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 45 - Istituzione

1. Presso la FIBS sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 46 - Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 47 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II - PROCEDIMENTI

Art. 48 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 49 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 50 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 51 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 52 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di Affiliati o Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 51, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 53 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 54 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione

delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 59 comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 58 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 55 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 56 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 57 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 58 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 56 e 57.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 59 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione

del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la FIBS entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva.

Art. 60 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV – PROCURATORE FEDERALE

Art. 61 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la FIBS è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

Art. 62 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 47, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 47, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo

Art. 63 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 64 - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di Affiliati, Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIBS, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 67.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente,

l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento o da altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 65 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 66 - Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 67 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 87 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può essere superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per un durata non superiore a quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 64, comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.
7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 68 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale

Art. 69 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 70 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 71 - Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 72 - Astensione

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge.
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno degli prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di procuratore federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
5. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
6. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
7. Tale tassa sarà incamerata in caso di elezione del ricorso; sarà invece resa in caso di accoglimento.
8. Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astenersi qualora ricorrano ragioni di opportunità, secondo le modalità indicate al precedente art. 66.
9. In ordine alla ricusazione decide la Corte Federale di Appello. Nella ipotesi in cui sia ricusato un componente della Corte Federale di Appello, decide la stessa Corte Federale di Appello, con un collegio del quale non può fare parte il soggetto della cui ricusazione si discute.
10. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

11. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricasazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricasato conservano efficacia.

TITOLO VII - REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA

Art. 73 - Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 74 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Il termine è di otto anni se si tratta di recidivo.
2. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni pecuniarie connesse alla condanna, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
3. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto quando la persona riabilitata commetta entro sette anni un'infrazione per la quale gli venga inflitta una pena per un tempo non inferiore a due anni.
4. Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche in caso di sentenze di condanna inflitte da altre Federazioni o Comitati Olimpici e che siano state riconosciute dalla FIBS. La richiesta di riabilitazione si propone con ricorso alla Corte Federale di Appello e deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi dai quali desumersi la sussistenza delle condizioni previste nel presente articolo.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito di buona condotta, essa non può essere riproposta prima che sino decorsi due anni dal giorno del rigetto.
6. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale comunicato all'interessato, qualora la revoca non sia stata disposta dal giudice che decide sulla nuova condanna.
7. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
8. Entro quindici giorni dalla pronuncia la decisione deve essere depositata presso la Segreteria Federale, la quale provvede alla trascrizione nel casellario federale.

Art. 75 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di competenza del Consiglio Federale che può concederla in occasioni eccezionali, fissandone la decorrenza.
2. L'amnistia estingue tutte le infrazioni, se totale, o quelle per cui è stata concessa; produce effetti,

limitatamente alle sanzioni, a favore degli autori o responsabili delle infrazioni stesse; fa cessare l'esecuzione delle relative sanzioni in corso, nonché le pene accessorie e, in ogni caso, si applica ai singoli reati per i quali è stata concessa anche in concorso di reati; può essere sottoposta ad obblighi e a condizioni. Restano impregiudicati gli effetti dell'art. 5 dello Statuto del CONI.

3. L'amnistia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

4. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 76 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di competenza del Consiglio Federale che può concederlo in occasioni eccezionali, fissandone la decorrenza.

2. L'indulto estingue la sanzione irrogata, non già interamente scontata, condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali, produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni relative; può essere sottoposto a condizioni e ad obblighi.

3. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente e non presuppone una condanna irrevocabile: la sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data di deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questo non stabilisca una data diversa.

4. L'indulto non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le sanzioni. Anche in caso di indulto restano impregiudicati i riflessi della sanzione ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto del CONI.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 77 - Grazia

1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale, al quale deve essere indirizzata la domanda del tesserato.

2. Ai fini della concessione del provvedimento deve risultare passata in giudicato la decisione adottata, nonché scontata almeno la metà della pena.

3. Condizione di procedibilità per l'esame della domanda è l'allegazione della prova dell'avvenuto risarcimento del danno.

4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

5. Il provvedimento di grazia estingue la sanzione irrogata non già interamente scontata, condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali; produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni relative. Restano impregiudicati gli effetti della sanzione ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto del CONI.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VIII - ARBITRATO

Art. 78 - Procedure arbitrali

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta alla controparte e alla Segreteria Federale.

2. Per quanto non previsto in materia di arbitrato si applicano gli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 79 – Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia; questi ultimi provvedono alla designazione del Presidente.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente sarà demandata al Presidente della Corte Federale di Appello, il quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro alla parte che non vi abbia provveduto nei quindici giorni successivi.
3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente e, perché sia reso esecutivo, deve essere depositato entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri a cura del Presidente del Collegio, presso la Segreteria della FIBS che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
5. L'inosservanza della clausola compromissoria, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.
6. Non possono essere nominati membri del Collegio arbitrale:
 - a) coloro che hanno riportato provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FIBS o che risultano sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio;
 - b) i membri degli Organi Elettivi, degli Organi di Giustizia della Federazione;
 - c) i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività;
 - d) i legali rappresentanti delle Società parti in causa;
 - e) gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate;
 - f) coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.

Art. 80 - Attivazione

1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale.
In particolare dovranno essere espressamente indicate a pena di inammissibilità:
 - a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza;
 - c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni;
 - d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro e, di comune accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale.
2. L'istanza deve essere trasmessa alla parte nei cui confronti si agisce. Una copia della stessa, corredata con tutta la documentazione allegata, deve essere depositata presso o trasmessa alla Segreteria Federale.
3. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve trasmettere alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria Federale, entro 20 gg. dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.

Art. 81 - Doveri del Collegio Arbitrale

1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del collegio stesso e delle parti almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Le riunioni per essere valide dovranno essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti potranno farsi assistere dai loro difensori.
3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Art. 82 - Sostituzione del Presidente e dei componenti

1. In caso di sostituzione del Presidente, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti; la sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. Le dimissioni presentate dopo la fine dell'istruttoria non determinano l'interruzione della procedura soltanto se si è provveduto alla sostituzione dell'arbitro dimissionario, e se vi è, comunque, la presenza di due dei componenti tra cui il Presidente.
3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intenderà decaduto e in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, controparte interessata potrà richiedere al Presidente della Corte Federale di Appello l'integrazione del Collegio.

Art. 83 - Procedura

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone

- comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.
 3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

Art. 84 - Decisione

1. La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e quindi redatta per iscritto.
2. Essa deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti
 - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione
 - c) il dispositivo
 - d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto
 - e) la sottoscrizione
3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché sia dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere. Il Collegio Arbitrale, all'unanimità, può delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia della decisione dovrà essere trasmessa entro giorni 5 alla Segreteria Federale.

Art. 85 - Esecuzione

1. In caso d'inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasmetterà gli atti agli Organi competenti.
2. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

Art. 86 - Spese di procedura

1. Gli incarichi di Presidente e Componenti il Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso.
2. Il Collegio nella decisione liquida il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.
3. Analogamente il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Casellario federale

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 68, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della Segreteria dei medesimi Organi, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 88 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.
2. Entro la medesima data: i) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della FIBS; ii) con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.
3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.